

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA- NAPOLI

Ricorre la docente **Tomasone Flora**, nata a Caserta il 14/11/1977 ed ivi residente alla via Laviano n. 168 P.co "Il Girasole" sc.la A, C.F. TMS FLR 77S54B963T, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari
provvisorie, dei seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/23, del 28 agosto 2013, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), nella parte in cui non viene riconosciuta, alla ricorrente, la valutazione del titolo di abilitazione specifico per l'accesso alla classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AA00) e dell'ulteriore titolo di abilitazione nella Scuola Primaria (EE00) nonché nella parte in cui non le viene attribuito il relativo punteggio corrispondente;
- b) della relativa graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), pubblicata in data 28 agosto 2013, ove la ricorrente risulta collocata al posto n. 766, con punti 71,50, nei limiti di cui sopra;
- c) dell'art. 12, rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli", del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto concorsi, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzati alla copertura di 11.542 posti a cattedre, per il personal

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti conseguenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio con Voi
in Segreteria TAR
NAPOLI

delegandoVi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

x

Tomasone Flora
(firma)

Tal è
Pasquale Marotta

docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui stabilisce che "2. La Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", se e per quanto non consente il riconoscimento dei titoli di abilitazione comunque conseguiti e presenti nella banca dati dell'Amm.ne;

d)una agli atti preordinati, connessi e consequenziali;

FATTO

La ricorrente, docente abilitata all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (AA00) e nella Scuola Primaria (EE00), ha partecipato al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per la copertura di circa 12.000 posti.

Il bando in esame ha previsto, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "*istanze on line*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

La ricorrente, dunque, nel pieno rispetto delle "Istruzioni operative per l'accesso e la registrazione a polis", contenute nell'Allegato n. 2 al predetto Decreto, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso per via telematica, indicando, all'uopo, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 3 del Bando, i titoli di ammissione posseduti ed oggetto di valutazione, richiesti dalla stessa istanza on-line oggetto di compilazione.

Ella, segnatamente, ha indicato i titoli valutabili posseduti, nella sezione "Scheda Aspiranti Docenti", alla quale il sito del Miur rimandava immediatamente dopo la compilazione della domanda di partecipazione.

Successivamente l'invio dell'anzidetta domanda di partecipazione, la Direzione Generale personale scolastico, tramite e-mail del 05.11.2012, ha comunicato, all'odierna ricorrente, che l'istanza di partecipazione al concorso inviata, "*risultava inserita, ma non inoltrata*", e che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere nuovamente all'inoltro della stessa. La Direzione Generale, nel

medesimo messaggio di posta elettronica, ha precisato, altresì, quanto segue:
"...nella sezione dei titoli valutabili devono essere comunicati tutti i titoli, anche quelli già dichiarati per l'accesso o, ad esempio, per il sostegno. In caso contrario, non è garantita la valutazione degli stessi ai sensi dell'allegato 4 del bando di concorso. Se nel frattempo Lei avesse già provveduto, La preghiamo di ignorare il presente messaggio".

Ragion per cui, la docente Tomasone, in data 06.11.2012, ha provveduto immediatamente ad inoltrare, nuovamente, la propria domanda di partecipazione, senza specificare ex novo i titoli posseduti avendo già opportunamente provveduto ad indicarli.

Ella, ammessa a partecipare al concorso *de quo*, ha superato tutte le prove previste dalla procedura concorsuale.

Presa visione della graduatoria provvisoria del concorso *de quo*, finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, la docente ha constatato di essersi collocata al posto n. 727 con punti 71,50.

Ritenendo tale collocazione ingiusta, ella, in data 21/08/2013, ha proposto reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale di Napoli, contestando l'errata attribuzione del punteggio relativo al "Titolo di abilitazione specifico per l'accesso alla classe di concorso" previsto al punto A.1.2 dell'Allegato 4 al Decreto n. 82 del 24/11/2012 e l'errata o mancata attribuzione del punteggio relativo ad "Ulteriori titoli di abilitazione" previsti al punto A.2.1 dell'Allegato 4 al medesimo suindicato decreto e, rivendicando, altresì, l'attribuzione del maggior punteggio spettante.

Tuttavia, l'anzidetto Ufficio, non ha mai dato riscontro al predetto esposto, lasciando, pertanto, invase le richieste in esso contenute.

A seguito della pubblicazione delle graduatoria definitiva regionale di merito relativa alla classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia) impugnata sub b), approvata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRCA6361/U/23 del 28 agosto 2013, la ricorrente, è risultata collocata al posto n. 766, con punti 71,50.

Avverso tale collocazione in graduatoria, la docente Tomasone ha deciso di proporre il presente ricorso, ritenendo che la stessa sia derivata da una errata valutazione del punteggio attribuitole.

In virtù di quanto previsto dal bando e dall'Allegato n. 4 recante la tabella di valutazione dei titoli valutabili, infatti, ella avrebbe avuto diritto all'attribuzione di punti complessivi 78,50 e, conseguentemente, ad occupare la posizione n. 173 nella predetta graduatoria.

I provvedimenti, in questa sede gravati, dunque, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ALLEGATO N. 4; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come già esposto in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato al concorso a cattedre indetto con D.D.G. n. 82/2012.

Ella, in sede di compilazione della propria domanda di partecipazione tramite collegamento al sito informatico, ha indicato con estrema precisione i requisiti in proprio possesso al fine di ottenerne la corretta valutazione alla stregua dei criteri di valutazione indicati nel predetto bando e nell'Allegato 4 recante la "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili".

Tra i titoli valutabili, la ricorrente ha indicato anche i titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare conseguiti a seguito di partecipazione a concorso ordinario, ma tuttavia, del tutto inaspettatamente e senza motivazione alcuna, l'Amm.ne resistente ha ommesso di procedere alla valutazione degli stessi.

Precisamente, la docente Tomasone, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Elementare Statale mediante partecipazione al concorso ordinario indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 02/04/1999. Ella risulta inserita nella relativa graduatoria definitiva di merito con un punteggio pari ad 84 punti, giusta certificato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale Ufficio X, prot. n. 7661 del 25.07.2013, che si allega.

Ella, inoltre, è docente abilitata all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, in virtù della partecipazione al concorso ordinario indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 06/04/1999, risultando inserita nella relativa

graduatoria definitiva di merito con un punteggio pari ad 77 punti, giusta certificato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale Ufficio X, prot. n. 7662 del 25.07.2013, che si allega.

Ebbene, la ricorrente, al momento della compilazione della domanda di partecipazione sul portale internet "*istanze on line*", ha provveduto ad indicare i predetti titoli di abilitazione conseguiti, nonché gli ulteriori titoli in suo possesso, così come richiesto dalla modello fornito on-line dal Ministero.

Tale modello, precisamente, in prima battuta, richiedeva di indicare i dati anagrafici ed identificativi del candidato, di specificare la classe di concorso oggetto di partecipazione, i titoli di accesso al concorso e la lingua straniera scelta.

Immediatamente dopo la compilazione del modello di domanda, il sistema informatico di istanze on-line, rimandava automaticamente alla sezione "Scheda Aspiranti Docenti", ove veniva richiesto di indicare i "titoli di studio", le "abilitazioni all'insegnamento" e le "certificazione informatiche" possedute.

Ragion per cui, la ricorrente, seguendo pedissequamente le indicazioni fornite dal Bando ed i rimandi vincolati a cui conduceva lo stesso sito internet del Miur, ha provveduto a compilare il modello di domanda di partecipazione ed il modello, denominato "Scheda Aspiranti Docenti", preposto alla dichiarazione dei titoli-abilitazioni-certificazioni posseduti e valutabili ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Segnatamente la ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- i propri dati anagrafici;
- di partecipare per le classi di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia) e EE00 (Scuola Primaria);
- di essere in possesso del titolo di accesso al concorso Laurea Specialistica in Lingue e letterature straniere (inglese), conseguita presso l'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli nell'a.a. 2002/2003 con votazione pari a 103/110;
- di essere in possesso del titolo di accesso al concorso Diploma di maturità Istituto magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "A. Manzoni" di Caserta, nell'a.a. 1995/1996, con votazione 48/60;

-di essere in possesso del titolo di accesso al concorso Diploma di maturità classica;

-di scegliere la lingua inglese per lo svolgimento delle prove;

-di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, cl.co. AA00, conseguita mediante concorso per titoli ed esami svoltosi nel 1999;

-di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Primaria, cl.co. EE00, conseguita mediante concorso per titoli ed esami svoltosi nel 1999;

-di essere in possesso delle certificazioni informatiche, ECDL (European Computer Driving Licence) ed IC3 (Internet and Computing Core Certification).

In virtù dei titoli posseduti e dichiarati, la docente Tomasone Flora, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di punti 78,50, e non 71,50, come erroneamente attribuiti dall'Amm.ne resistente.

È incontrovertibile, pertanto, che il calcolo effettuato dall'Amm.ne resistente, risulta errato.

Per maggiore chiarezza espositiva e per facilitare la comprensione del conteggio, occorre procedere all'analisi specifica del punteggio spettante all'odierna ricorrente.

A tal fine bisogna consultare l'Allegato 4 al Decreto n. 82 del 24/11/2012, recante la "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente".

Dunque, al punto A.1 "Titoli di studio; Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l'accesso al concorso" la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di PUNTI complessivi 6,50, nel seguente modo distribuiti:

- sottosezione A.1.1, recante l'indicatore "Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado che costituisce titolo di accesso alla classe di concorso", per il Diploma di scuola secondaria di secondo grado, **punti 1,50**;
- sottosezione A.1.2, recante l'indicatore "Abilitazione specifica per l'accesso alla classe di concorso" per il titolo di abilitazione all'insegnamento nella Scuola Materna conseguita mediante concorso per titoli ed esami svoltosi nel 1999, **punti 5,00** (ovvero $34+40=74/80$; $74:80 \times 100=92,5$);

Al punto A.2 "Ulteriori Titoli di abilitazione", la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di PUNTI complessivi 4, nel seguente modo distribuiti:

- sottosezione A.2.1 recante l'indicatore "Abilitazione in altra classe di concorso o laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria o abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia. Inserimento nella graduatoria di merito concorsuale di altro concorso", per il titolo di abilitazione all'insegnamento nella Scuola elementare conseguita mediante concorso per titoli ed esami svoltosi nel 1999, punti 2,00;
- sottosezione A.2.5 recante l'indicatore "Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico di II livello, ulteriore rispetto al titolo specifico di insegnamento", per Laurea Specialistica in Lingue e letterature straniere (inglese), punti 2,00.

La docente Tomasone, dunque, per i soli titoli posseduti e dichiarati, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di punti complessivi 10,50.

Al punteggio dei titoli valutabili, bisogna computare, altresì, il punteggio attribuito alla ricorrente alle prove concorsuali svolte.

Ebbene, ella ha conseguito il seguente punteggio:

- alla prova scritta punti 28;
- alla prova orale punti 40.

Ragion per cui il punteggio complessivo spettante alla docente Tomasone Flora, è pari a punti 78,50, con conseguente collocazione alla posizione numero 173 nella graduatoria definitiva.

Tuttavia, l'Amm.ne resistente, disattendendo quanto disposto dal Bando di concorso e dalla Tabella allegata, recante la ripartizione del punteggio dei titoli valutabili, non ha attribuito il punteggio legittimamente spettante all'odierna ricorrente, attribuendole, erroneamente, solo punti 71,50.

Ebbene, il comportamento assunto dall'odierna controparte risulta del tutto illegittimo.

Il punteggio erroneo attribuito alla docente Tomasone, scaturirebbe dalla omessa valutazione dei titoli di abilitazione, la cui corretta valutazione, avrebbe condotto all'attribuzione di punti 7 ulteriori.

Tuttavia, non è dato comprendere le ragioni sottese a tale omessa valutazione.

A tal proposito, infatti, si precisa che la ricorrente ha opportunamente e correttamente indicato nella propria domanda di partecipazione, l'idoneità all'insegnamento conseguita tramite la partecipazione a concorsi per titoli ed esami svoltisi nel 1999.

Ad ogni buon conto, visionata la graduatoria provvisoria recante l'ingiusto punteggio attribuitole, e ritenendo che l'Amm.ne fosse incorsa in errore, ella ha proposto reclamo, evidenziando l'errata e/o omessa valutazione dei titoli di abilitazione posseduti nella Scuola Materna e nella Scuola elementare.

Neppure tale tentativo è valso a comprendere i motivi della mancata valutazione, atteso che l'Amm.ne non ha mai riscontrato l'anzidetto reclamo.

Ragion per cui, occorre procedere per ipotesi.

Si ritiene, infatti, che l'omessa valutazione dei predetti titoli di abilitazione, sia derivata da un'anomalia generata dallo stesso sistema informatico attivato dal Ministero e finalizzato alla presentazione informatica della domanda di partecipazione.

Come già esposto in narrativa, l'unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua, è consistita nel procedere alla compilazione del modello di domanda sul portale internet "*istanze on line*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

La ricorrente, dunque, nel pieno rispetto delle istruzioni operative fornita dal Bando per l'accesso e la registrazione a polis, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso per via telematica.

Orbene, al fine di comprendere compiutamente la dinamica della compilazione oggetto di analisi, occorre ripercorrere le singole fasi che, in successione, l'hanno scandita.

Dunque, la docente, al momento del collegamento al predetto portale internet, ha avuto accesso alla pagina web raffigurante il modello di domanda da compilare.

Di tal ch , ella ha proceduto alla compilazione dello stesso, inserendo i titoli valutabili posseduti, all'uopo, richiesti, nell'apposita sezione "*Scheda Aspiranti Docenti*", alla quale il sito stesso del Miur rimandava immediatamente dopo la compilazione della domanda di partecipazione.

Ragion per cui, la ricorrente, priva di qualsiasi autonomia decisionale e di qualsivoglia discrezionalità, è stata automaticamente introdotta, dallo stesso sistema informatico, nella sezione "Scheda Aspiranti Docenti", al fine di indicare i titoli valutabili.

Successivamente l'invio dell'anzidetta domanda di partecipazione, la Direzione Generale personale scolastico, tramite e-mail del 05.11.2012, ha comunicato, all'odierna ricorrente, che l'istanza di partecipazione al concorso inviata, *"risultava inserita, ma non inoltrata"*, e che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere nuovamente all'inoltro della stessa. La Direzione Generale, nel medesimo messaggio di posta elettronica, ha precisato, altresì, quanto segue: *"...nella sezione dei titoli valutabili devono essere comunicati tutti i titoli, anche quelli già dichiarati per l'accesso o, ad esempio, per il sostegno. In caso contrario, non è garantita la valutazione degli stessi ai sensi dell'allegato 4 del bando di concorso. Se nel frattempo Lei avesse già provveduto, La preghiamo di ignorare il presente messaggio"*.

Ebbene, la docente Tomasone, in data 06.11.2012, ha provveduto immediatamente ad inoltrare, nuovamente, la propria domanda di partecipazione, senza specificare *ex novo* i titoli posseduti poiché già aveva opportunamente provveduto all'indicazione degli stessi.

Ella, infatti, come già affermato, all'atto della compilazione della domanda, ha giustamente inserito i propri titoli valutabili, nell'apposita sezione "Scheda Aspiranti Docenti" a tale specifico fine preposta, ed alla quale, tra l'altro, lo stesso sistema informatico rimandava automaticamente immediatamente dopo la compilazione del modello di domanda.

Tuttavia, poiché l'Amm.ne resistente, non ha chiarito i motivi dell'omessa valutazione dei titoli di abilitazione *de quibus*, bisogna, inevitabilmente, operare delle supposizioni.

Ebbene, tale difesa ritiene che probabilmente, proprio la circostanza che la ricorrente abbia indicato i titoli nella sezione "Scheda Aspiranti Docenti", abbia originato il pregiudizio ingiustamente sofferto dalla stessa.

A quanto pare, l'Amm.ne resistente, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha, invece, ritenuto valida tale modalità di compilazione,

ritenendo che la docente avrebbe dovuto indicare i titoli valutabili nella sezione "Titoli valutabili".

Tuttavia, tale pretesa risulta totalmente illogica!!!

Quanto richiesto dell'Amm.ne, infatti, non sarebbe mai potuto essere realizzato, atteso che nel momento in cui la ricorrente ha compilato la propria domanda di partecipazione, la sezione "Titoli valutabili", non era esistente.

Tale sezione, infatti, è stata attivata solo in un secondo momento l'Amm.ne resistente.

Pertanto, ci si domanda, come avrebbe potuto la ricorrente, compilare una sezione inesistente all'epoca in cui ha proceduto alla compilazione della propria domanda.

Da qui ne discende, senza dubbio alcuno, che la ricorrente ha correttamente compilato la propria domanda di partecipazione al concorso *de quo*, con conseguente illegittimità della condotta assunta dall'Amm.ne resistente.

Ma c'è di più!!

Si osserva, altresì, che il legittimo affidamento della docente Tomasone in ordine alla corretta indicazione dei titoli valutabili, è stato arricchito dal fatto che la e-mail fosse stata generata automaticamente dal sistema informatico dell'Amm.ne nonché dal tenore letterale della stessa.

Nel messaggio, infatti, si precisava di ignorare il contenuto dello stesso, laddove il candidato ricevente, già avesse provveduto ad indicare i titoli valutabili.

Ebbene, la ricorrente avendo già provveduto ad indicare i titoli valutabili e, fermamente convinta della correttezza dell'indicazione degli stessi, atteso che, si ribadisce, ella ha compilato l'apposita sezione all'epoca, all'uopo, preposta dal Ministero, ha ritenuto ovviamente di essere esentata dall'onere di doverli indicare nuovamente, atteso che la stessa e-mail sanciva ciò e che un'ulteriore specificazione degli stessi sarebbe risultata ultronea.

Diversamente ragionando, ci si domanda, dunque, chi altri, se non la ricorrente, avrebbe, dunque, potuto beneficiare dell'esimente indicata nella mail, e, quindi, chi candidato, allora, avrebbe potuto legittimamente ignorare il messaggio generato automaticamente dal sistema, se non i candidati che già avessero

provveduto, secondo le modalità seguite dalla ricorrente, in epoca antecedente l'attivazione della nuova sezione "Titoli Valutabili".

Ebbene, ad avviso della scrivente difesa, solo i candidati che, come la ricorrente, nel periodo in cui hanno compilato la propria domanda di partecipazione, sono stati rimandati automaticamente alla sezione "Scheda aspiranti docenti", ai fini dell'indicazione dei titoli valutabili, in quanto unica sezione, a quell'epoca, preposta a tal fine.

Anche per tale verso, dunque, l'Amm.ne ha assunto un comportamento ingiustificato ed illegittimo in contrasto con le disposizioni prefissate nella tabella di valutazione.

L'omessa valutazione dei titoli di abilitazione dichiarati dalla docente Tomasone, dunque, risulta del tutto ingiusta ed illegittima, e pertanto, lesiva dei principi di matrice costituzionale.

Da qui ne discende il buon diritto della ricorrente, previa valutazione dei titoli di abilitazione posseduti e dichiarati, ai sensi dei criteri di valutazione di cui alla prefata tabella allegata al bando, all'attribuzione del punteggio legittimamente spettante, con conseguente rettifica dell'attuale posizione ingiustamente occupata nella graduatoria definitiva.

Segnatamente la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti complessivi 78,50 e, conseguentemente, ad occupare la posizione n. 173 nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso Scuola Materna.

Dalle argomentazioni che precedono, ne deriva l'assoluta illegittimità della condotta posta in essere dall'Amm.ne resistente, la quale risulta connotata da evidenti profili di illogicità ed irrazionalità, ma soprattutto in contrasto con i principi di rango costituzionale di uguaglianza, di parità di trattamento nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i cui effetti si riverberano inevitabilmente sui conseguenti atti adottati.

Ragion per cui gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ALLEGATO N. 4; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Appare incontrovertibile, dunque, il diritto della docente Tomasone alla valutazione dei titoli di abilitazione posseduti in quanto regolarmente dichiarati in domanda.

Pertanto, l'erroneo punteggio attribuito alla ricorrente, è scaturito solo ed esclusivamente da una condotta negligente dell'Amm.ne resistente non giustificabile mediante l'invocazione di un mero errore scusabile, atteso che la ricorrente nell'istanza di partecipazione ha debitamente indicato i titoli valutabili ed ha segnalato tale anomalia mediante reclamo.

Tuttavia, nelle denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tar non dovesse condividere la tesi proposta, ma lo si esclude, si adducono ulteriori osservazioni.

In primis si osserva, che laddove la domanda presentata dall'odierna ricorrente non fosse considerata validamente compilata, comunque, tale carenza, non potrebbe essere assolutamente addebitata alla ricorrente.

Ella, infatti, seguendo le indicazioni fornite dal Bando, ha provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione in via telematica seguendo, pedissequamente, le vari fasi "vincolate" predisposte in sequenza dal sistema informatico del sito del Miur.

La condotta assolutamente diligente assunta dalla ricorrente, dunque, la esime da alcuna responsabilità, non avendo contribuito minimamente a provocare quanto poi di fatto verificatosi.

Pertanto, la responsabilità di quanto accaduto è imputabile solo ed esclusivamente all'Amm.ne resistente che ha indotto la ricorrente a compilare un modello inadeguato senza renderla edotta di ciò.

A nessun fine chiarificatore, inoltre, è valsa la mail inviata dall'Amm.ne, atteso che invitava la ricorrente ad ignorare il contenuto della stessa nel caso in cui avesse già provveduto all'incombenza alla quale faceva riferimento.

Laddove la mail, infatti, avesse avuto la finalità di invitare tassativamente la ricorrente ad indicare nuovamente i titoli valutabili, ma questa volta, nella nuova sezione all'occorrenza attivata (ovvero "Titoli valutabili"), è indubbio che il tenore letterale del messaggio sarebbe dovuto essere decisamente diverso e, certamente, connotato da un tono imperativo.

In definitiva, dunque, la responsabilità di quanto accaduto, non è, in ogni caso, imputabile all'odierna ricorrente, che risulta una incolpevole vittima degli eventi.

Occorre osservare, altresì, che la docente ricorrente, ha atteso per molti anni l'indizione di un nuovo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, tenuto conto che l'indizione dell'ultimo concorso a cattedre, per titoli ed esami, è stato bandito nel lontano 1999, ciò nonostante le specifiche disposizioni legislative (art. 400 D.Lgs n. 297/94) abbiano previsto l'indizione del concorso a cattedre con cadenza triennale.

In tutti questi anni ella ha sempre maturato la speranza di poter partecipare ad un concorso per l'immissione nei ruoli dei docenti, speranza che sembrava concretizzarsi allorché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, ha indetto il tanto auspicato concorso a posti e cattedre.

Ella, dunque, nel procedere alla compilazione dei moduli predisposti dal sito informatico, ha adottato la massima diligenza possibile, ignara di quanto poi si sarebbe verificato.

Poi improvvisamente, per cause a lei non imputabili, ma generate da una mera anomalia del sistema, ha visto il proprio progetto vanificarsi, pertanto, la gioia per il nuovo concorso ha subito lasciato ampio spazio alla stupore e allo sconforto che in breve tempo hanno prevalso i suoi sentimenti ed invaso il suo animo.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ALLEGATO N. 4; VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 241/90; ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL BANDO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

L'illegittimità del comportamento serbato dall'Amm.ne emerge, altresì, sotto un altro aspetto e, segnatamente, in quanto in palese contrasto con le disposizioni sancite dallo stesso Bando in ordine alla tipologia di modello di domanda di partecipazione da compilare.

Precisamente, mentre il Bando ha previsto la compilazione di un unico modello di domanda di partecipazione, nella quale indicare tutti i titoli posseduti, l'Amm.ne ha indotto i candidati alla compilazione di due distinti modelli in tempi, oltretutto, diversi, ovvero il modello di domanda di partecipazione ed il modello ove indicare i titoli di abilitazione posseduti.

A riprova di ciò si osserva che, il D.D.G. n. 82/2012, all'art. 3, comma 3 e 6, sancisce quanto segue: *"3.I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line...6.Nella domanda...i candidati devono indicare...il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza...dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'art. 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 12...m)il titolo di abilitazione professionale posseduto o altro titolo di ammissione, ai sensi dell'art. 2, con l'esatta indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato;...n)i titoli valutabili ai sensi dell'art. 12, previsti dal decreto del Ministro dell'Istruzione 21 settembre 2012, n. 81"*.

Appare *ictu oculi*, che il bando ha previsto, quale modalità di partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*, la presentazione di un'unica domanda nella quale dichiarare tutti i titoli posseduti, di studio e di abilitazione, oggetto di valutazione.

Tuttavia, come già ampiamente argomentato ai punti che precedono, la ricorrente, in spregio alle disposizioni di cui al bando, ha dovuto compilare due distinti moduli, ovvero:

- il modello di domanda, ove ha indicato i propri dati anagrafici, il diploma posseduto, il titolo di laurea e la lingua scelta;
- e la "Scheda aspiranti docenti", ove ha indicato i titoli di abilitazione.

Ebbene, tale condizione fattuale, denota l'illegittimità del *modus operandi* dell'Amm.ne, la quale ha operato in palese violazione delle disposizioni di cui al Bando di indizione del concorso *de quo*, ove non risulta assolutamente contemplato tale sdoppiamento.

Il comportamento illegittimo assunto dall'Amm.ne, concretatosi nella omessa valutazione de titoli dichiarati, si pone, quindi, in contrasto con le disposizioni previste dallo stesso bando, in quanto tale, *lex specialis* della procedura selettiva, che in quanto tale, va rispettato senza deroghe atteso, oltretutto, la sua

riconducibilità al *genus* delle promesse al pubblico di cui il privato dichiara di voler profittare con la domanda di partecipazione al concorso. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23.02.2012 n. 1026).

Tale condotta, oltre a risultare illegittima per i motivi anzidetti, ha arrecato un pregiudizio di non poco conto alla ricorrente, precludendo l'opportunità della stessa di collocarsi in posizione migliore in graduatoria e di essere dichiarata, dunque, vincitrice di concorso, ledendo, in tal modo, il legittimo affidamento della stessa nel corretto operato dell'Amm.ne e nell'espletamento della procedura selettiva *de qua*.

Tale *modus operandi* perpetrato dall'Amm.ne ai danni della ricorrente appare del tutto ingiusto ed illegittimo, atteso che dalle disposizioni del bando, la cui predeterminazione è finalizzata proprio a garantire la genuinità dell'espletamento della procedura selettiva, ne discende il diritto della stessa alla valutazione dei titoli *de quibus*.

Anche per tale verso, dunque, il comportamento assunto dall'Amm.ne risulta illegittimo in quanto contrasto con le disposizioni prefissate dal bando, pertanto, la graduatoria definitiva impugnata sub b) va riformulata, previa rettifica *in melius* del punteggio e, conseguentemente, della posizione occupata nella stessa dalla docente Tomasone.

Premesso ciò si osserva, che in ogni caso e, a maggior ragione nella vicenda che qui ci occupa, data l'anomalia di funzionamento del sistema informatico attivato dal Miur, l'Amm.ne avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione utile ai fini della valutazione dei requisiti indicati in domanda, in virtù del principio di semplificazione dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/90.

In merito si osserva, infatti, che i titoli di abilitazione all'insegnamento di titolarità della ricorrente, risultano inseriti nella banca dati dell'Amm.ne resistente.

A tal proposito, l'articolo 18 della Legge 241/90 al terzo comma, così testualmente recita:

"(...) 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

Quindi, essendo la stessa Amm.ne tenuta a certificare i requisiti dichiarati in domanda dalla ricorrente, l'Amm.ne resistente avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

Peraltro, tale assunto risulta confermato anche dai Giudici del Consiglio di Stato, i quali addirittura hanno affermato che *"l'articolo 18 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sul procedimento amministrativo, il quale stabilisce che qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o copia di essi"* (Parere Consiglio di Stato 28 giugno 2000, n. 1026).

Invero, i principi introdotti dalla legge n. 241/90 (contraddittorio, leale collaborazione etc.) impongono una interpretazione dei bandi di concorso coerente con le norme contenute nell'art. 18 commi 2 e 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, per cui una volta che l'interessato autocertifica il possesso di un determinato requisito, incombe sulla stessa amministrazione l'onere di acquisire la documentazione stessa.

Ciò risulta uno dei doveri del responsabile dell'istruttoria, tenuto ad integrare le domande attraverso la documentazione in possesso dell'amministrazione, ovvero, in subordine, a richiedere all'interessato di provvedere alla integrazione della domanda difettosa.

Ne consegue che l'amministrazione deve fare applicazione del principio generale secondo cui il soggetto che abbia dichiarato di essere in possesso di un determinato requisito, attraverso una documentazione considerata non perfettamente rispondente a quella richiesta nel bando, deve in primo luogo essere invitato dall'amministrazione a completare e integrare la documentazione, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'amministrazione medesima (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 01 dicembre 2006, n. 10353; sez. V, 25 novembre 2005, n. 19595; Tar Abruzzo- Pescara, sez. I, sent. 903 del 17.11.2008).

Sotto tale aspetto emerge, altresì, l'illegittimità dello stesso Bando di indizione della procedura *de qua* e, segnatamente, dell'art. 12, comma 2, nella parte in cui limita la valutazione esclusivamente ai titoli dichiarati nella domanda di

partecipazione e non prevede la valutazione dei titoli, comunque, posseduti dall'Amm.ne in quanto contenuti nella propria banca dati.

Tale previsione, tutt'al più, sarebbe stata condivisa, laddove il sistema informatico attivato dal Miur, avesse funzionato in modo corretto e quindi, qualora avesse concesso alla ricorrente di inserire tutti i requisiti ed i titoli posseduti nell'ambito di un'unica domanda di partecipazione.

Ma tuttavia, come già riferito, tale condizione non si è verificata, in quanto la ricorrente è stata costretta a compilare due distinti moduli.

Anche per tale verso, dunque, il pregiudizio sofferto dalla ricorrente, a causa della condotta negligente assunta dall'Amm.ne, risulta del tutto ingiusto.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ALLEGATO N. 4; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

L'Amm.ne resistente disattendendo i principi generali costituenti indici decodificatori del corretto *agire* amministrativo ed incurante delle prescrizioni disciplinanti le modalità di espletamento della procedura de qua, e dell'allegato n. 4 del bando, non ha proceduto alla corretta valutazione dei requisiti dichiarati dall'odierna ricorrente nella domanda di partecipazione.

Con tale condotta, l'Amm.ne ha leso anche il principio dettato in materia di diritto di accesso al pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza, garantito appunto dall'espletamento del pubblico concorso, volto a selezionare le migliori professionalità necessarie all'amministrazione pubblica attraverso l'individuazione dei requisiti di ammissione e dei parametri di valutazione di merito professionale che debbono essere funzionali al posto da ricoprire.

In questo modo l'Ordinamento giuridico garantisce anche il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, del quale sono declinazione il rispetto sia della legge e delle fonti - atto dell'ordinamento, sia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, posti a fondamento anche della riforma del pubblico impiego attuata con il D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, confluito nel D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 insieme alle modificazioni nel frattempo apportate.

In particolare, la Costituzione impone che la pubblica amministrazione sia retta dal canone del buon andamento che, per ciò che attiene al momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che *"dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A."*.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza"*.

È evidente che i principi costituzionali sopra citati consentendo, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che con queste premesse, penalizzare una candidata, solo in ragione di una mera fatalità determinata dall'anomalia del sistema informatico e/o del comportamento negligente assunto dall'Amm.ne, risulta del tutto ingiusto.

La condotta illegittima assunta dall'Amm.ne, infatti, ha arrecato un grave pregiudizio alla situazione soggettiva di titolarità della ricorrente, minando il legittimo affidamento che la stessa aveva riposto nell'operato dell'Amm.ne in ordine al corretto espletamento della procedura de qua, affidamento sorto in virtù della predeterminazione delle modalità e dei criteri di valutazione, all'uopo, realizzata.

Ebbene, non vi è dubbio che la predeterminazione delle modalità di partecipazione e dei criteri di valutazione dei requisiti dichiarati, la cui necessità è ordinata dai principi di riferimento sopra richiamati, sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure selettive.

La violazione di tali criteri, dunque, determinano l'illegittimità dei provvedimenti conseguentemente adottati, in spregio ai principi d'imparzialità, ragionevolezza, buon andamento ed uguaglianza dettati a tutela della par condicio tra tutti i concorrenti.

Il comportamento illegittimo assunto dall'Amm.ne, ha rappresentato per l'odierna ricorrente fonte di un consistente nocumento in quanto non vi è dubbio che se la stessa avesse operato correttamente, nel rispetto dei principi cardini delle procedure pubbliche, la ricorrente, avrebbe ottenuto un punteggio maggiore, collocandosi, conseguentemente, in una migliore posizione in graduatoria.

Le esposizioni suindicate costituiscono espressione del principio del "giusto procedimento", in conformità con quelli che sono i principali principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale costituenti i c.d. decodificatori giuridici dell'azione amministrativa, sancendo il rispetto del principio dell'uguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amm.ne, nonché delle disposizioni di cui agli art. 113 e 111, garanti della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, contro gli atti della Pubblica Amministrazione, per effetto di un parallelismo tra giusto processo e giusto procedimento.

Strettamente collegato alle predette regole, è il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, secondo cui l'Amm.ne ha il dovere di agire in modo imparziale e paritario.

La legge, inoltre, mantiene fermo il principio di legalità laddove dispone che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e, con riguardo al *modus operandi* dell'Amm.ne, affianca ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, il rispetto del principio di trasparenza, nell'ottica di un rapporto sempre più paritario e garantistico tra cittadini e amministrazione. Assume rilevanza ai fini della configurazione del predetto illegittimo comportamento, il dovere di correttezza delle amministrazioni, laddove sorga per il cittadino, una legittima aspettativa nell'operato della stessa suffragato dalla predeterminazione di criteri specifici di valutazione.

Pertanto, visto il fondamento normativo sotteso all'istanza del ricorrente nonché il conseguente obbligo dell'Amm.ne di agire secondo i principi richiamati, il comportamento serbato dall'amm.ne, risulta privo di ogni giustificazione.

Alla luce delle suesposte argomentazioni va riconosciuto il maggior punteggio richiesto pari a punti 78,50, al fine di evitare una palese disparità di trattamento e/o sperequazioni rispetto ad altri candidati in possesso dei medesimi e/o simili titoli.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, all'uopo, che, per effetto dei provvedimenti impugnati, la ricorrente non è stata individuata quale vincitrice di concorso e che, e, quindi, a causa del mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio rivendicato le è stata illegittimamente preclusa la tanto attesa possibilità di ottenere l'immissione nei ruoli dei docenti, con conseguenti riflessi pregiudizievoli sulle proprie aspirazioni personali e professionali.

A ciò, si aggiunga, inoltre, che l'assunzione dei candidati individuati quali vincitori, determinerebbe irrimediabilmente e definitivamente il consolidamento di una situazione giuridica soggettiva di titolarità degli stessi.

P.Q.M,

con riserva di agire per il risarcimento danni, si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria C.V. ed

autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 626 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76597950613-1, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 14/11/2013 ;

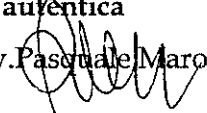
2) **Ufficio Scolastico Regionale per Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76597950614-2, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 14/11/2013;

3) **Sig.ra Palmira Facenda**, via Piantito n. 37, Campagna (SA) - 84022 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76597950611-9, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 14/11/2013;

4) **Sig.ra Rosa Di Iesu**, via Difesa Grande n. 89, Ariano Irpino (AV) - 83031 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76597950612-0, spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 14/11/2013.

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale



